

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2016
26/2016/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO PER I COMUNI DELL'ATEM
BELLUNO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 gennaio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli

- effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 20 maggio 2015);
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 5 luglio 2014, n. 13/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, n. 1/2015 (di seguito: determinazione n. 1/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento recante “Linee Guida su criteri e modalità applicative

per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014” (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- il capitolo 1 delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l’Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, ai fini della determinazione dello scostamento tra VIR e RAB, si considerino solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggette a trasferimento a titolo oneroso, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma 2, del decreto 226/11;
- l’articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS elenca la documentazione che le stazioni appaltanti sono tenute a rendere disponibile all’Autorità per l’effettuazione delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB;
- l’articolo 9, comma 1, lettera c), della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede la certificazione, da parte dell’Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, dove previsto;
- l’articolo 11, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che l’Autorità effettui le verifiche previste dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, della medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 12 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che l’*iter* di verifica da parte dell’Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - verifica formale della documentazione;
 - *test* parametrico di coerenza del VIR;
 - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;

- analisi per indici;
- verifica applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
- esame delle giustificazioni riportate dagli Enti locali concedenti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 13, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
- l'articolo 13, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione all'effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell'analisi di regressione a livello nazionale;
- l'articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, in relazione al riallineamento delle vite utili, che sia opportuno procedere a tale fase solo successivamente all'effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- l'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del sopra citato *test* parametrico di coerenza del VIR e del *test* di riallineamento delle vite utili, che si debba procedere con l'analisi per indici, considerando, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014, i seguenti indici:
 - i. costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - ii. costo medio impianto derivazione d'utenza (euro);
 - iii. costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
 - iv. costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - v. costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);

- vi. ripristino *binder* (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- vii. ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato articolo 9, comma 1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 18, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui ai precedenti considerati e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17 sopra citato, l'Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che le valutazioni del VIR, che risultino compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS ovvero che risultino calcolate in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione, siano considerate idonee ai fini del successivo riconoscimento tariffario;
- l'articolo 19, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, nei casi di inidoneità, l'Autorità procede a trasmettere le proprie osservazioni alla stazione appaltante affinché ne tenga conto nella predisposizione dei bandi di gara. Tali osservazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità;

- l'articolo 19, comma 3, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che l'Autorità, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, come disciplinato con la deliberazione 113/2013/R/GAS, procede a verificare che i valori del VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi della medesima deliberazione;
- l'articolo 19, comma 4, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazione dell'Autorità, l'Autorità ne dà evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/GAS, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- l'articolo 19, comma 5, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che le osservazioni sopra citate siano trasmesse alla stazione appaltante e siano pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- con la determinazione n. 1/2015 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno *t-2*, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in data 4 agosto 2015, il Comune di Belluno, stazione appaltante dell'Atem Belluno, (di seguito: Comune di Belluno) ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS inerente gli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% e relativi ai comuni di Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Domegge di Cadore,

Farra d'Alpago, Fonzaso, Lentiai, Limana, Longarone, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos D'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Trichiana, Valle di Cadore, Vodo di Cadore (di seguito: Comuni);

- nella documentazione trasmessa dal Comune di Belluno è compresa tra l'altro, per i Comuni, l'attestazione di aver applicato per la determinazione del VIR per tutti i comuni sopra citati, le Linee guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 2 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25392 di pari data) la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha segnalato al Comune di Belluno, in seguito alle verifiche sulla documentazione trasmessa in data 4 agosto 2015, l'esistenza, nella medesima documentazione e per tutti i comuni interessati, di alcune incongruenze tra i dati riportati nella documentazione trasmessa all'Autorità;
- con la sopra citata comunicazione la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha segnalato al Comune di Belluno, al fine di risolvere le sopra citate incongruenze, la necessità di procedere a un nuovo invio della documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione 310/2014/R/GAS, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB.

CONSIDERATO CHE:

- in data 24 settembre 2015 il Comune di Belluno ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, rettificando le incongruenze nei dati segnalati con comunicazione del 2 settembre 2015;
- con comunicazione del 9 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33570 di pari data) e successiva comunicazione del 24 dicembre 2015 (prot. Autorità 38401 di pari data) la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha segnalato al Comune di Belluno alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa in data 24 settembre 2015, riguardanti l'utilizzo, per la determinazione dei valori di VIR da parte della stazione appaltante, di alcune voci di prezzo inerenti le lavorazioni in fase di scavo in contrasto con le previsioni del paragrafo 8.3.2.2 e con il punto 3 dell'Allegato 1 delle Linee guida 7 aprile 2014, tali da non consentire, ai fini delle valutazioni di competenza dell'Autorità, l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS per il riconoscimento dell'idoneità del VIR, per i Comuni, ai fini tariffari;
- in data 15 gennaio 2015 il Comune di Belluno ha proceduto a un nuovo invio della documentazione all'Autorità mediante l'utilizzo della Piattaforma

informatica VIR-RAB, ponendo rimedio alle criticità segnalate dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Belluno ha avanzato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità la richiesta motivata di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle valutazioni dei VIR per i Comuni, contenute nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 15 gennaio 2016 non sussistano elementi di incoerenza con le previsioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014;
- siano applicabili, per quanto sopra e in relazione all'attestazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS dal Comune di Belluno per i Comuni in merito all'applicazione delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014, le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS in merito all'idoneità del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari dei Comuni.

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in accordo alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, i valori di VIR riportati nella documentazione acquisita in data 15 gennaio 2016, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, dal Comune di Belluno, stazione appaltante dell'Atem Belluno, inerenti i comuni di Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Domegge di Cadore, Farra d'Alpago, Fonzaso, Lentiai, Limana, Longarone, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos D'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Trichiana, Valle di Cadore, Vodo di Cadore;
2. di notificare il presente provvedimento al Comune di Belluno, stazione appaltante dell'Atem Belluno;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni